

(N. 1518-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE nominata dal Presidente

COMPOSTA DEI SENATORI

PORZIO, *presidente e relatore*, BOSCO e JANNELLI, *vice presidenti*: SPEZZANO e GENCO, *segretari*, ADI-NOLFI, ALLEGATO, BARACCO, CAPORALI, DE GASPERIS, FIORE, GRISOLIA, LABRIOLA, LANZARA, LODATO, MACRELLI, MANCINI, MAZZONI, MENGHI, MICELI PICARDI, MOLÈ Enrico, PALERMO, PARATORE, PERSICO, PEZZULLO, PISCITELLI, REALE Eugenio, RICCI Mosè, ROSATI, SANMARTINO, SCHIAVONE, VENDITTI e VOCCOLI (*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PORZIO e LABRIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1951

Presentata il 20 febbraio 1952

Provvedimenti speciali per la città di Napoli.

(*) I senatori LANZARA e CAPORALI hanno sostituito rispettivamente i senatori CERICA e CEMMI; il senatore PEZZULLO ha sostituito il senatore DE NICOLA, Presidente della Commissione, eletto Presidente del Senato il 28 aprile 1951; il senatore MACRELLI ha sostituito il senatore RAJA nominato Sottosegretario di Stato il 27 luglio 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale disegno di legge, imposto da estreme necessità, dopo innumerevoli ed accorati appelli, caduti nel vuoto, tra la ressa degli antagonismi e delle risorgenti rivalità, più accaniti che mai; appelli che lunghe tergiversazioni hanno fatto quasi pensare che fossero perfino irrisi; pone, risolutamente, innanzi alla coscienza del Parlamento e del Governo, in termini matematici, la tragedia di Napoli.

È doloroso che dopo nove anni dalla fine del funesto, maledetto, conflitto, si sia costretti a rievocare la rovina miseranda, i patimenti insopportabili, che hanno contristato e contristano ancora la storica capitale del Mezzogiorno.

Dobbiamo credere che le vere condizioni di Napoli, come quelle, del resto, di gran parte del Mezzogiorno, non siano realmente conosciute in tutta la loro realtà.

Tutto quello che in ottanta anni, tra indicibili ostacoli e malmascherate e pur tenaci ostilità, — disarmate, talvolta, dal dolore, dalle spaventose calamità, che non sono mai mancate alla grande Città —; tutto quello, diciamo, che era stato, attraverso lotte e stenti, creato, è andato miseramente travolto.

La grandiosa opera del Risanamento, pur da manovre oblique, da calcolate lentezze, da torbide speculazioni, attraversata, onde la vasta concezione del grande Sindaco, Nicola Amore, non ebbe i risultati pari all'idea, ma ebbe con l'acquedotto, vera bonifica umana, e la fognatura, ammirata dai più insigni igienisti d'Europa, i quali vennero a studiarla, e con l'edilizia sviluppatasi, realizzazioni imponenti; ed il Porto con tutte le attrezzature e con la stazione marittima, vitali interessi di Napoli, le ferrovie, le stazioni, le funicolari, la Mostra d'oltremare, Chiese, scuole, ospedali, cimitero, edifici pubblici, impianti elettrici e telefonici, officine, fabbriche, complessi industriali, mercati, il macello, archivi con documenti storici di primaria grandezza, cliniche, biblioteche, la Villa Comunale, il Maschio Angioino e fin i ruderi venerandi tratti dal grembo oscuro delle città sepolte: Pompei ed Ercolano, tutto, tutto, devastato, sconvolto, distrutto, dall'alluvione di ferro e di fuoco scatenato, non dall'ira divina, ma dalla malvagità della guerra e degli uomini.

Tale la realtà, che, forse, si ignora o che si finge di ignorare, per non rimediarsi.

Non parole, dunque, ma fatti, cifre ricavate da documenti ufficiali.

Agricoltura: 2.542.000 piante distrutte e 660.000 danneggiate; 53.600 fabbricati rurali annientati; ridotto il capitale zootecnico di 28.690 capi; superficie produttiva non utilizzata per cause di guerra, are 16.000.

Industria: l'ammontare dei danni ascende ad 80.468.550.000 lire attuali; danni ai macchinari 13.309.700.000 lire; danni ai fabbricati 6.897.200.000 lire; danni alle scorte 60.330.600.000 lire. L'87 per cento.

Porto: distrutte le opere foranee e le banchine, distrutti gli edifici portuali, i binari ferroviari, gli apparecchi meccanici; onde di fronte alla consistenza prebellica si sale ad una percentuale di distruzione del 90 per cento.

Ferrovie: 310 chilometri a doppio binario e 720 chilometri ad un solo binario distrutti e 2.000 deviatori e 92 stazioni, tra annientate e danneggiate, e 340 opere in muratura ed in ferro, crollate.

Alberghi: su 83 alberghi esistenti furono totalmente distrutti 10 alberghi e 67 resi inutilizzabili per gravi danneggiamenti.

Azienda filotramviaria: danni calcolati a 2 miliardi ed oltre, per distruzioni subite: parchi, vetture, filobus, autobus, linee, materiali.

Ma tale spaventoso bilancio — una inconcepibile rovina — si dilata, ingigantisce, assume proporzioni sbalorditive quando si considerino le strade sconvolte, dissecciate, rotte, da tante armate che le percorsero con carri ferati enormi, con attrezzi di guerra inverosimili, con ordigni spaventosi — chi non ha visto lo sbarco interminabile, anche se avesse una fantasia omerica non saprebbe descriverlo —; e quando si rifletta alle scuole annientate o occupate dai senza tetto, alle case, agli edifici in macerie, ad una folla di derelitti, che dopo avere vissuto, per anni, tra tuguri e ricoveri male apprestati, nel terrore di incursioni, di bombardamenti, di allarmi, ricacciata, a guerra finita, smarrita, tremante, priva di tutto, in

grotte, in caserme luride, crollanti, in una promiscuità raccapricciante, si ha lo sbigottimento dell'incalcolabile e dell'orrore. Pare che il luridume, lo squallore, la miseria, l'inevitabile corruttela che da otto anni si lasciano accumulare, siano fatti apposta per rinfacciare, a quella folla disperata, il luridume, lo squallore, la miseria e la corruzione, di cui iniquamente la si accusa, per diffamarci al cospetto del mondo.

Tutto incredibile ed è tutto vero.

Le condizioni che abbiamo pallidamente descritte determinavano innumeri richieste e riunioni di parlamentari, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, ed, in verità, con assai scarso rendimento. Ma, alla fine, eletta da una riunione plenaria una Commissione presieduta da Enrico De Nicola, fu riassunto in nuovo esame il complesso e vasto problema. Con incomparabile conoscenza e con non minore illuminata saggezza, ispirata da uno scrupoloso senso di responsabilità e di misura, di fronte alle enormi, accumulantesi esigenze della grande città, sacra ai nostri affetti, colpita a fondo, fin nelle sorgenti della sua vita, e che appariva condannata ad un fatale declino — onde il grido « Napoli muore! » —, fu compilato un programma concreto, formulandosi domande le più indispensabili — un vero pronto soccorso —, le più urgenti necessità e per una ripresa di vita civile, economica e finanziaria. Il Consiglio comunale confermò unanimemente il programma, lo completò con altri dati e cifre, e inutilmente trascorrendo non mesi, ma anni, siamo stati indotti a presentare l'attuale disegno di legge, il quale invoca l'approvazione del Senato.

Non è eccessivo richiedere il risarcimento dei danni di guerra. È inaudito che proprio Napoli — la più colpita — non li abbia ancora avuti. È inaudito che oltre 15.000 creature umane da 9 anni si abbrutiscano in antri, caverne, sotterranei e che vi sia un incalcolabile numero di famiglie prive di abitazioni, costrette a coabitazioni forzose, insoffribili, ed a doversi ridurre in anguste stanze, tra liti e disagi, soggiacendo ad esose speculazioni ed ad ingorde brame di profittatori, i quali si avvalgono delle ingiuste leggi in vigore.

Ed è inaudito che la vita economica, industriale, cittadina, debba segnare un decadimento progressivo, pauroso, confortato, *in extre-*

mis, dal compatimento di quanti giungono a Napoli e da ipocrite parole e promesse.

I disoccupati sarebbero stati assai scarsi, se l'imponente massa di lavori, reclamati dalle ricostruzioni di case, d'impianti, di fabbriche, di opere marittime, di industrie, fosse stata, tempestivamente, iniziata e proseguita.

Il disegno di legge, che provvede a queste esigenze inderogabili, in realtà, non ha nulla di eccezionale. È bene nettamente rilevarlo. Si chiede quello che vi era e che è andato distrutto: un atto di giustizia riparatrice, insomma; e si chiede che la grande città si rialzi e viva. Tra i danni di guerra primeggiano le fognature, uno dei più urgenti lavori, destinato ad eliminare un imminente pericolo, senza dire altro; si chiedono le case popolari ed ultra popolari perchè si abbia un tetto; che si offrano condizioni atte a promuovere l'edilizia tremendamente colpita; si chiedono le scuole, e pensando che non vi sia la scuola per i tracomatosi, v'è di che fremere; e si ripari l'onta atroce costituita da quella stazione ferroviaria che mortifica la città innanzi alla gente d'ogni paese, e si provveda ad eliminare un'altra intollerabile e permanente offesa: il palazzo di giustizia, Castelcapuano, il quale ha una storia, una rinomanza europea, ridotto a negare fin l'ombra del prestigio, ogni più elementare decoro all'amministrazione della giustizia. E quante stazioni, quanti palazzi di giustizia, rifatti, costruiti, creati, decorano, ora, l'Italia!

Giova rilevare, per mostrare l'intrinseco valore della nostra legge, espressione di necessità ineluttabili e di abbandoni diventati crudeli, che appena, rotti gli indugi, fu proposta al Senato — febbraio 1951 — e fu manifesta l'inflessibile volontà di discuterla, alcuni provvedimenti, da tempo da noi perseguiti, fin dal 1948-49, quali, fra gli altri, il punto franco e l'obbligatorietà delle quote di ordinazioni dei lavori e delle forniture riservate alle industrie ed ai cantieri dell'Italia meridionale, provvedimenti giacenti, destati dal lungo senno, miracolosamente sono riapparsi. Possiamo porre come epigrafe a questa legge il motto antico: *dormitantium excubitor*. E, lealmente, siamo lieti di dare atto all'onorevole Aldisio che poco dopo la sua assunzione al Ministero dei lavori

pubblici, edotto dei reclami, memoriali, interrogazioni e della nostra legge presentata al Senato, volle recarsi a Napoli finalmente, per direttamente informarsi.

Come l'Apostolo incredulo, voleva toccare con mano la piaga sanguinante. E venne, vide, allibì, senza celarlo. Ed al suo ritorno dispose, approvato dal Consiglio dei Ministri, il disegno di legge per la costruzione delle case popolari ed ultrapolari. Fiduciosamente aspettiamo, sicuri che nulla riesca a procrastinare l'immediata realizzazione della legge, invocata tante volte da noi e rivolta a dare a tanti derelitti un filo di luce ed un raggio di sole.

Però, quale consacrazione più solenne del nostro progetto di legge, quale riconoscimento più espressivo della fondamentale legittimità delle ragioni che l'hanno ispirato, e quale più tagliente risposta, alle volgari insinuazioni di coloro che dimentichi del massacro subito da Napoli e dai napoletani, diffondevano, per sabotarla, che la nostra legge avesse finalità elettorali, quando essa è la traduzione di tutta una azione cominciata appena dopo le elezioni del '48, e proseguita nel '49, nel '50, nel '51, senza risultati?

Con soddisfazione dobbiamo altresì rilevare, a sostegno della nostra tesi, la elaborata relazione approvata dalla 7^a Commissione senatoriale, redatta dal nostro autorevole collega, onorevole Genco. Con parola accesa, egli ha scritto quanto da anni andiamo ripetendo e che rappresenta l'essenza del nostro disegno di legge, che, se non avesse altro merito, avrebbe quello di avere strappato, dopo nove anni, provvedimenti che dovevano essere i primi.

L'onorevole Genco ha scritto, infatti, con l'approvazione irretrattabile della 7^a Commissione, queste gravi parole. « Sono (a Napoli) attualmente occupati alcuni edifici scolastici, per cui la deficienza di aule è resa ancora più grave. Il resto dei ricoveri è rappresentato da ex caserme pericolanti, da edifici dissestati e dalle antiche cave di tufo, ampie, ma sotterranee, senza luce e senza aria, già adibite a ricovero dai bombardamenti, in cui la vita si svolge in condizioni igieniche e morali facili a comprendersi, se si pensa che vi è promiscuità di famiglie e di sessi, senza il minimo conforto ». E prosegue: « i recenti rilevamenti statistici confermano che il primato dell'affollamento è

detenuto sempre dalla Puglia, dalla Lucania, dalla Campania, dalla Calabria — (come noi documentammo fin dal '48) — onde Bari, Matera, Napoli hanno punte superiori alla media regionale. Si consideri, infatti, che nei quartieri popolari di Napoli in un *basso* (vano a piano terra) abitano da sei a dieci persone in condizioni di promiscuità e di igiene incredibili ». E conclude: « La Commissione considerato che le *gravi e singolari* condizioni di Napoli meritano questo provvedimento di eccezione, ecc. ». Altro che un provvedimento solo!

L'eccezionalità delle condizioni che stringono Napoli e la prostrano, sono ormai collaudate, come è collaudata la ragione della nostra legge.

E ricorrono al nostro pensiero, confortatrici, tra tanti ingrati disconoscimenti, le alte parole di un eminente parlamentare, insigne italiano: Gaspare Finali. Tra gli applausi del Senato del Regno, nell'approvare la legge Giolitti del 1904, egli esclamava: « se il concetto della perequazione economica sarebbe assurdo ed impossibile, altrettanto non è a dire di quell'obbligo di solidarietà che nasce dalla costituzione del Paese in unità politica. Non bisogna dimenticare che le provincie meridionali, con a capo la loro capitale, Napoli, hanno una parte gloriosa nel Risorgimento italiano, un posto cospicuo nella storia della indipendenza e dell'unità; anzi si può dire che in alcune solenni manifestazioni precorsero le altre regioni. Or se — proseguiva l'illustre oratore — per Napoli e per le provincie meridionali, si invoca il principio della solidarietà nazionale, la si invoca, a buona ragione, non solo attuale, ma anche storica ».

Il Senato della Repubblica applaudirà, e con maggior fervore, la grandezza del sentimento unitario che spira da tanta eloquenza.

La Commissione approvando lo schema proposto ha mantenuto l'ordine dei provvedimenti che si invocano: risarcimenti, ricostruzioni da una parte, e dall'altra i provvedimenti rivolti a sollevare l'economia napoletana ed a risolvere l'incombente *deficit* comunale, che è una sorta di macigno che opprime, schiaccia, lo svolgimento dell'Amministrazione, ostacolando ogni ripresa di attività normale.

Il nostro disegno di legge, che la Commissione ha completamente approvato, ha un articolo fondamentale, il primo, che comprende i

danni di guerra. Essi si riferiscono alle scuole, alle strade, alle fognature, all'ospedale Cotugno, ai mercati, al mendicicomico, all'Ente Voltorno, ad immobili comunali, al Porto, all'azienda autofilotraviaria, alla Mostra del lavoro italiano all'estero, all'aeroporto, ai monumenti d'arte, alle Ferrovie e stabilisce l'ovvio principio di giustizia che l'onere spetti allo Stato, e quindi le spese relative vanno incluse negli stati di previsione dei vari Ministeri competenti. Così l'impegno non è una vaga promessa ma è scritto e consacrato nei bilanci dei vari Ministeri.

Ma con questa legge s'intende, alla fine, di affrontare il problema, diventato più che angoscioso, straziante, dell'economia napoletana che, secondo l'immagine che illumina uno dei libri di Francesco Saverio Nitti, pare « l'affondamento d'una grande nave ammiraglia » affondamento, diciamo noi, in atto, che strappa dall'animo un immenso, angoscioso, grido: che peccato!

Da anni siamo andati affermando che le sorgenti della vita economica di Napoli sono rappresentate dal Porto, dall'industria, dall'artigianato, dalle utilizzazioni delle nostre invidiabili risorse naturali e dal turismo.

Soprattutto al Porto — avversato nel suo sviluppo, e contro del quale dolorosamente si sono accampati, sempre, interessi potenti — è quello a cui bisogna volgere, e con rapidità, tutte le cure. Diciamo con rapidità perchè sta in fatto che dal '43 al '48, il Porto era una landa desolata, ove pochi lavoratori, con moto pigro, svolgevano un lento e meschino lavoro. Senonchè, impresso a quel moto, con risolutezza di decisione, un movimento celere, i lavoratori, chiamati a raccolta, aumentati secondo le necessità, infervorati, compirono opera mirabile, lesta, solerte, per modo, che in un anno i lavori furono compiuti e l'attesa, richiesta a gran voce, stazione marittima è sorta e si lascia ammirare come, forse, la più bella del mondo.

Ma come vanno a rilento ora i lavori di attrezzatura. Perchè il Porto eserciti completamente la sua funzione occorrono le opere di completamento, la sistemazione e la pavimentazione di alcune calate e vie di accesso, restano gli impianti ferroviari da sistemare, la costruzione di edifici per i vari servizi portua-

li, Capitaneria, uffici piloti, ormeggiatori e l'aumento di dotazione di mezzi moderni di imbarco e sbarco.

Le opere di maggior mole, come il punto franco, il grande bacino, l'ampliamento e la sistemazione degli impianti ferroviari, legata alla via marittima, sono lavori taluni in via di esecuzione ed altri da promuovere indispensabilmente.

Il destino di Napoli, lo abbiamo rilevato mille volte, ha pur questa vecchia caratteristica.

Quando finalmente si è ottenuta una legge e si sono confermati gli impegni, con le formule più sacre, e si sono avviati o completati finanche i lavori, con stanziamenti fermi ed irremovibili, coloro che hanno interesse ad attraversare le opere in costruzione, affidano le loro ingiuste speranze alla lentezza dell'esecuzione, ad eventi inattesi, a pretesti inverosimili, a ricorsi cavillosi e strambi, se non a più gravi manovre: che è tutta roba buona, valida quando si tratti di ostacolare un vantaggio per Napoli, vantaggio che è sempre un tardivo atto di giustizia riparatrice.

Non a caso scriviamo queste parole e chi vuole intendere intenda. Che cosa non si è tentato contro il grande bacino di carenaggio, contro la darsena dei petroli? Sono ormai leggi dello Stato, gli stanziamenti approvati, i lavori per la metà compiuti, ma si trama, e si confida che il ritardo allo stanziamento definitivo, spezza la continuità dei lavori, per il bacino, e l'opera necessaria allo sviluppo del Porto, necessaria a Napoli, attesa da anni, ritardi ancora, con grave danno dei lavori e dell'Erario, di cui gli interessati altamente si infischiano.

Ma, alla fine, come risorge un Porto? Ed un Porto creato apposta da Dio per essere tale, se non si provvede al traffico, ed ad animarlo? Le colonie che la guerra ci ha tolte hanno segnato una grave sventura per il porto di Napoli. Ma le colonie non le ha perdute Napoli. La legge del 1936, non vi è ormai chi non lo veda, deve essere sostanzialmente riveduta. Ciò che essa stabiliva non risponde più ai bisogni dei traffici, sconvolti dalla guerra.

Per parzialmente riparare ai danni enormi subiti, il Ministro Petrilli, con equità, emanò un provvedimento riconosciuto come « vero

atto di giustizia » dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Napoli fu Porto di armamento. Provvisoriamente poteva essere ritenuto tale almeno per poche navi. Basta considerare che, per le linee del Nord-America, il 70 per cento dei passeggeri ed il 60 per cento delle merci provengono dal Centro-meridionale, per stabilire quella prevalenza che onestamente deve essere riconosciuta. Ma il provvedimento Petrilli, così giusto, così acclamato e che destò tante speranze, ora, pare che *desinet in piscem*: diventa una farsa. Le navi sostano 24 e 28 giorni a Genova, mentre le officine, i lavoratori, Napoli, vere stelle, stanno a guardare. Le lunghe soste rappresentano un danno gravissimo. I passeggeri se ne vanno. E passiamo alle linee Centro-Sud America. Nel 1951 si sono avute 34 partenze di navi da Genova, solamente 18 hanno toccato Napoli. In tale situazione è accaduto che oltre 15 mila emigranti sono stati inoltrati a Genova, a spese della Compagnia « Italia ». Gran bontà dei cavalieri *antiqui*.

Si rifletta ancora che nel programma del 1952 la Società prevede 39 viaggi dei quali toccano Napoli soltanto 11. Sono rilievi abbastanza eloquenti per vedere quanto si è lontani dall'atteso potenziamento del Porto napoletano.

Si vuole davvero porre in vera efficienza l'economia napoletana? Ebbene bisogna completare il Porto, e senza indugio, allestire la darsena dei Petroli perchè non si rischi di vederla portata via, per cui Napoli non sarebbe più il centro petrolifero del Mediterraneo, e si debbono intensificare i traffici ed affrettare i lavori del bacino.

La Commissione inoltre ha dato il maggior rilievo perchè le opere produttive Volturno e Mostra d'Oltremare, si sviluppino in conformità della loro destinazione. L'Ente autonomo del Volturno, creato nel 1904, perchè rispondesse a finalità di pubblico interesse, deve incrementare la sua produzione. Occorre assicurargli la possibilità di derivazione di acque e l'utilizzazione delle forze endogene della Campania. Onde la concessione all'Ente della forza motrice ancora ricavabile dalle acque del Volturno e i suoi affluenti, nonchè del Rio Torto, e la concessione delle acque del Biferno. E la Commis-

sione — è la sola modificazione di rilievo apportata allo schema del disegno di legge — ha approvato l'articolo 10 stabilendo che l'Ente nei casi di decadenza previsti dall'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, modificato dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1434, delle concessioni di deviazioni idrauliche per produzione di energia elettrica nelle provincie della Campania, degli Abruzzi e del Molise, abbia la facoltà di subentrare nel godimento e nell'esercizio di quelle concessioni.

Nella relazione che precede lo schema della legge, allegato che si intende qui riprodotto interamente, approvato dalla nostra Commissione, vi sono analiticamente esposti i provvedimenti radicali, oltre il Porto, il bacino, la darsena, lo sviluppo dei traffici, il potenziamento dell'Ente Volturno, di cui abbiamo parlato, nonchè altri provvedimenti destinati a risolvere le condizioni della nostra languente economia che si riassumono nella sistemazione della Mostra del lavoro italiano all'estero, nei fondi necessari allo sviluppo industriale, alle provvidenze per la tutela e l'incremento dell'artigianato e l'utilizzazione delle nostre cospicue risorse naturali.

La Mostra, vasto complesso sfracellato dai bombardamenti, ha una funzione di grande rilievo nello sviluppo urbanistico della zona occidentale. Si studia la costituzione di un Ente, l'Ente Flegreo, per dare basi necessarie all'opera di risanamento e di ampliamento della città, ma la Mostra ha anche la funzione speciale, relevantissima, quella esercitata dalle Mostre di Milano, di Bari, incoraggiatrici di lavoro e di attività produttive. Il Consiglio di amministrazione della nostra Mostra ha predisposto tutto un programma che sarebbe una grave colpa lasciar cadere nell'oblio.

È risaputo che il decreto legislativo del 14 dicembre 1947, n. 1598, autorizza le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli a concedere, per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, una somma che è risultata insufficiente alle richieste. Nessuno più di noi conosce quali sforzi furono durati nel 1948 per rendere operante la legge e per ottenere categorici impegni per il conferimento di nuove somme, le quali a stento si vanno versando. Ma è palese, è inderogabile, la necessità di integrali versamenti per provvedere al potenziamento delle industrie meridionali e di Na-

poli, e considerare il contributo che noi con l'articolo 15 della legge espressamente chiediamo. L'affluenza delle domande sta a dimostrare, meglio di ogni eloquente esortazione, come l'iniziativa privata, se sorretta, incoraggiata, è capace, anche in questo così diffamato Meridione, di considerevoli sforzi e di animose iniziative.

Se non che l'industrializzazione riuscirebbe inefficace se si lasciasse mortificare l'artigianato. È stato, nel tempo, uno dei nostri vanti. Il carattere fantasioso, individualistico, pieno di spirito intraprendente dei nostri artigiani, che si compiacciono d'imprimere una nota personale a quello che costruiscono, sia pure nell'oscuro bugigattolo ove vivono, ha dato sempre notevoli esempi. Basta ricordare l'ultima Esposizione fatta, per iniziativa — lodevole iniziativa — della Camera di commercio, per constatare la verità di quanto andiamo esponendo. Non sembravano prodotti artigiani, ma vere ingegnose creazioni di arte, quelle. E però abbiamo richieste agevolazioni fiscali, credito, scuole.

L'industrializzazione riuscirebbe vana se non si provvedesse, d'altra parte, all'ampliamento della zona industriale. Noi, senza attardarci in richieste ardite, riteniamo sufficiente la realizzazione delle proposte contenute nella relazione presentata alla Sottocommissione del Comitato per i problemi di Napoli, il 30 giugno 1947.

La Commissione ha altresì approvato un terzo gruppo di provvedimenti che si invocano. Occorre che le leggi già esistenti siano rese più operanti e quelle riflettenti l'edilizia, in particolar modo. Napoli è il centro urbanistico che ha patito le più forti distruzioni e i danni più gravi, e attraversa oggi, una crisi che pare irrimediabile. Se non si provvede ad una intensificazione delle costruzioni, ogni proposito di alleviare le disastrose condizioni è vano. Onde si è studiato un complesso di agevolazioni destinato a promuovere quell'incremento edilizio che è fra le necessità più urgenti. Gli articoli 3, 4, 5 provvedono a questo inderogabile bisogno, con misurate ma inevitabili richieste. L'edilizia ha una funzione economica ed una importanza sociale. Non è possibile disinteressarsene, e non è possibile negare facilitazioni, contributi, mutui di favore, concorsi totali e parziali ed agevolazioni fi-

scali, le quali, con la legge Giolitti del 1904, dettero risultati favorevoli, purtroppo frustrati da una parte dall'egoismo dei capitalisti, i quali conseguiti gli utili e i vantaggi della legge, se ne tornarono ai patrii lidi, e dall'altra parte dalle distruzioni belliche, per modo che la florida zona industriale, non è, ora, ancora, che un cumulo di rottami.

Ed in ultimo la legge ha affrontato uno dei massimi problemi che incombono sulla vita napoletana: la sistemazione della finanza comunale. Come dare un aspetto, una vita civile, dei servizi indispensabili ad un Comune che offre lo spettacolo miserando di un fallito: non trova danari da nessuna parte, non può dare garanzie valide, la Cassa depositi e prestiti gli chiude la porta in faccia, *idem* le altre Banche, ed una richiesta incessante lo costringe ad andare picchiando agli assuntori di pubblici servizi, a coprirsi di debiti, mentre la città si copre di discredito e si avvolge nei cenci. Anche altre grandi città hanno baratri fondi, ma hanno ed hanno avute risorse e vicende più fortunate, hanno goduti i guadagni enormi della guerra e delle preparazioni belliche, e non distruzioni così vaste. Il *deficit* comunale è il più massiccio danno di guerra.

Timidamente sale da un documento del Comune — che ha la colpa di essere stato troppo arrendevole, colpa che ora gli si rinfaccia con scarso senso di giustizia — sale, dicevamo, da un documento del Municipio, come un fioccolamento, il significativo periodo che riportiamo.

« L'Amministrazione comunale non ha mancato di compiere tutto quanto è stato possibile, con i fondi del Comune, di risanare, dopo la guerra, i vari collettori che inquinavano il litorale, nonostante che danni erano dovuti ad eventi bellici ed erano da considerarsi come veri danni di guerra ». Ed ancora, a dimostrare la necessità delle opere, si aggiunge: « ... per il mancato funzionamento della Stazione di elevazione di Piedigrotta, che per i danni di guerra è fuori servizio, quasi tutte le acque luride non potendo essere elevate nell'emissario di Cuma attraverso il canale di scolo sono avviate quasi totalmente a sfociare nel ridente litorale di Posillipo, — Posillipo, capite? — con gravissimo danno igienico e pericolo per la pubblica salute », e continua « allo stato non può ignorarsi l'insufficienza della fognatura, nè la mancanza di fogna nei

Comuni aggregati ». Il considerare come il Comune, per esigenze indeclinabili, si accoli i danni di guerra, nelle miserevoli condizioni nelle quali versa, conferisce un rilievo decisivo alla domanda che noi formuliamo perchè lo Stato provveda al risanamento della finanza comunale. E d'altronde non sono state le dure esigenze del dopo guerra, quelle che hanno determinato il Governo, con criterio che non esitiamo ad apprezzare, a provvedere a fabbriche, industrie, dissestate, ad accollarsi spese e provvidenze onerosissime, per impedire fallimenti e chiusure funesti all'ordine del Paese e alle condizioni delle masse lavoratrici, le quali avevano il diritto di vedersi garantita l'esistenza attraverso il lavoro? I nostri lavoratori, sia detto in loro lode, rimasti tra le rovine degli stabilimenti, delle fabbriche, degli ordigni del loro lavoro, hanno

cercato di ricostruirsi con le loro mani, il tetto delle loro fatiche.

Tra tante miserie e dolori, tutti sorretti dalla idea che prima o poi una giustizia arrivi, confidiamo nel Parlamento e nel Governo. Confidiamo che la Cassa del Mezzogiorno non estrometta Napoli, che da secoli n'è stata la luminosa Capitale. Sarebbe enorme.

Un nostro alto Maestro, conoscitore dell'imo fondo della nostra anima, ha scritto: « Napoli benchè appaia città spesierata, vive, si acquieta, nel fascino della natura e nell'atmosfera del miracolo, tra il Vesuvio e il mare, nell'incanto, nella speranza. Ad uomini come questi, quasi fanciulli, in fondo, è facile narrare il mito, l'antica favola, illuderli... ».

Ormai basta. I napoletani alle favole non credono più.

PORZIO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEI PROPONENTI

Art. 1.

Riparazioni e ricostruzione d'immobili, impianti ed opere pubbliche distrutti o danneggiati per eventi bellici.

È assunta a totale carico dello Stato la spesa per l'esecuzione dei lavori occorrenti per riparare o ricostruire, nel territorio amministrativo della città di Napoli e nel suo immediato retroterra, la cui confinazione sarà determinata di accordo fra i competenti Ministeri, gli immobili, gli impianti per produzione o adduzione di acqua ed energia elettrica, i tracciati stradali, le opere di bonifica (ivi comprese quelle del bacino inferiore del Volturno) e le installazioni fisse dei servizi ferroviari, ferrotramviari, filovari e funicolari, distrutti o danneggiati a causa di eventi bellici, di cui all'allegato A) della presente legge. I relativi progetti di ripristino saranno coordinati, in quanto possibile, sia alle esigenze di sopravvenuti piani regolatori o di bonifica o di ricostruzione, sia a quelle del necessario aggiornamento delle opere ed impianti suddetti.

Il Ministero del tesoro ed i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, e della pubblica istruzione, ciascuno per la parte di sua competenza, sono autorizzati a provvedervi nei limiti di spesa complessivamente, di lire 15.408.619.000 da iscriversi per un quinto nei loro stati di previsione dell'esercizio 1951-52 e per altri quattro quinti in nove quote annue eguali, fino a tutto l'esercizio 1960-61.

La esecuzione dei lavori è demandata agli organi tecnici degli enti cui gli anzidetti immobili, impianti, strade, opere ed installazioni appartengono, sotto la vigilanza degli organi centrali o periferici competenti per legge.

Art. 2.

Finanziamento di opere produttive.

In relazione al nuovo piano organico di opere pubbliche e di potenziamento dell'eco-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Riparazioni e ricostruzione d'immobili, impianti ed opere pubbliche distrutti o danneggiati per eventi bellici.

Identico.

Art. 2.

Finanziamento di opere produttive.

Identico.

nomia produttiva napoletana, predisposto dal comune di Napoli, di concerto con l'Amministrazione provinciale e con le altre Amministrazioni interessate, e di cui all'allegato B) della presente legge, la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito di diritto pubblico ed equiparati sono autorizzati a concedere ai detti enti, anche in deroga ai propri statuti, i mutui all'uopo necessari, da estinguersi nel periodo massimo di anni trentacinque, salvi i casi per i quali siano previste maggiori facilitazioni.

Al pagamento delle quote di ammortamento provvederà lo Stato e, per ciascun mutuo, il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere nel proprio bilancio il relativo onere annuo.

Art. 3.

Contributi statali di incoraggiamento alle costruzioni edilizie per le classi meno abbienti.

Per intensificare la costruzione di case destinate alle classi meno abbienti nel territorio amministrativo del comune di Napoli, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, di concerto con il Ministero del tesoro, ai privati ed ai consorzi edilizi, che entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge inoltrino i relativi progetti e ne imprendano la effettiva esecuzione, speciali contributi di incoraggiamento, nelle seguenti misure: a) lire 150.000 per ogni appartamento di una stanza ed accessori, di superficie massima netta di mq. 40; b) lire 200.000 per ogni appartamento di due stanze ed accessori, di superficie massima netta mq. 50; c) lire 250.000 per ogni appartamento di tre stanze ed accessori, di superficie massima netta mq. 65; d) lire 300.000 per ogni appartamento di quattro stanze ed accessori, di superficie massima netta mq. 80; e) lire 350.000 per ogni appartamento di cinque stanze ed accessori, di superficie massima netta mq. 110.

Per la concessione di tali contributi, la cui somministrazione sarà graduata in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori, secondo criteri riservati al discrezionale avviso del locale Provveditorato alle opere pubbliche, è autorizzata la spesa di lire un miliardo, da

Art. 3.

Contributi statali di incoraggiamento alle costruzioni edilizie per le classi meno abbienti.

Identico.

iscriversi, in cinque quote annue eguali, negli stati di previsione del detto Ministero relativi agli esercizi del primo quinquennio, riportandosi poi, di anno in anno, negli stati di previsione degli esercizi successivi i residui non utilizzati, fino al termine del decennio innanzi considerato.

Art. 4.

Mutui di favore garantiti dallo Stato.

Agli enti, società, cooperative, ecc., cui per le leggi vigenti sono assegnati contributi di annualità da parte dello Stato per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Napoli, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui anche in deroga ai propri ordinamenti. Tali mutui sono garantiti dallo Stato e l'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Art. 5.

Misura ed applicazione degli altri contributi statali nelle ricostruzioni in genere.

Fermo il disposto del precedente articolo 1, per gli immobili, impianti, opere pubbliche ed installazioni fisse ivi considerati, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, nei casi di ogni altra ricostruzione, da chiunque eseguita, di fabbricati distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza di eventi bellici entro il territorio amministrativo del Comune di Napoli, ad elevare dal quattro al cinque per cento il contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409; e si intendono estese a tali ricostruzioni anche le provvidenze concesse con l'articolo 2 della legge medesima.

Art. 6.

Case popolari ed economiche.

La costruzione di case a carattere popolare ed economico, anche se eseguita da privati o da enti non previsti nell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile

Art. 4.

Mutui di favore garantiti dallo Stato.

Identico.

Art. 5.

Misura ed applicazione degli altri contributi statali nelle ricostruzioni in genere.

Identico.

Art. 6.

Case popolari ed economiche.

Identico.

1938, n. 1165, è ritenuta utile nell'interesse generale a tutti gli effetti delle leggi vigenti.

La disposizione del presente articolo è limitata alle costruzioni che abbiano effettivo inizio nel territorio amministrativo del comune di Napoli entro l'anno 1960, o che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1962.

Art. 7.

Misure per lo snellimento della procedura per la esecuzione dei piani di ricostruzione in atto.

Il piano di ricostruzione della via Marittima, già approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 27 settembre 1946, n. 2101, non esclusi i piani di lottizzazione ad esso relativi, che siano, comunque, in corso di approvazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e le eventuali future variazioni a detto piano che potranno essere regolarmente approvate, sono mutati in piani di bonifica e di risanamento, che il comune di Napoli potrà attuare nel termine di venti anni o direttamente o a mezzo di concessionari, espropriando tutti gli stabili e tutte le aree in essi compresi, ancorchè destinati a zone stradali o a costruzioni di opere pubbliche.

La facoltà di espropriare potrà essere dal Comune delegata anche a coloro che abbiano ottenuto la concessione di eseguire in tutto od in parte il piano suddetto.

Art. 8.

Analoghe misure per i piani in corso di approvazione.

Egual carattere di piani di bonifica e di risanamento con le conseguenziali medesime facoltà del Comune per la loro attuazione, avranno sia le restanti parti del piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e adiacenze, allorchè saranno approvati, sia tutti i piani particolareggiati che saranno redatti per la esecuzione del nuovo piano generale regolatore della città 1945, il quale è tuttora in corso di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, nonchè tutti i piani particolareggiati che, durante le more di tale approvazione, potranno essere redatti in esecuzione

Art. 7.

Misure per lo snellimento della procedura per la esecuzione dei piani di ricostruzione in atto.

Identico.

Art. 8.

Analoghe misure per i piani in corso di approvazione.

Identico.

della legge 29 maggio 1939, n. 1208, che approva il piano generale di massima edilizio della città di Napoli.

Art. 9.

Per l'esecuzione dei piani regolatori.

Per la speciale procedura di espropriazione e per la determinazione della indennità degli immobili compresi in quei dei piani di bonifica e di risanamento, contemplati nei precedenti articoli 7 e 8, che saranno stati redatti come piani di ricostruzione di abitati danneggiati dalla guerra, sarà applicato l'articolo 9 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154.

Per quelli di quei piani contemplati dagli articoli 7 e 8 medesimi, che potranno essere redatti in esecuzione della legge 29 maggio 1939, n. 1208, si applicheranno le norme di cui nella legge stessa.

Per i piani particolareggiati, che saranno redatti in esecuzione del nuovo piano generale regolatore della città, e che, per il menzionato articolo 8, avranno anche essi carattere di piani di bonifica e di risanamento, saranno applicate le norme che potranno essere stabilite nei relativi provvedimenti di approvazione: in mancanza si applicheranno l'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e gli articoli 12, 13, 17, 18 e seguenti del decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 219.

Art. 10.

Ente Autonomo Volturno.

Il Governo, per gli scopi di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e 21 della legge 24 marzo 1921, n. 375, è autorizzato a concedere al comune di Napoli, a titolo interamente gratuito, per il periodo massimo consentito dagli articoli 21 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e con assoluta prelazione su qualsiasi altra richiesta analoga, la facoltà di derivare, a mezzo dell'Ente autonomo Volturno, tutta la forza motrice ancora ricavabile dalle acque del fiume Volturno e suoi affluenti, nonchè del Rio Torto, salve le sole concessioni regolari già in atto.

Art. 9.

Per l'esecuzione dei piani regolatori.

Identico.

Art. 10.

Ente Autonomo Volturno.

Identico.

Il medesimo Ente, nei casi di decadenza, previsti dall'articolo 55 del citato testo unico 11 dicembre 1933, modificato dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1434, da concessioni di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica nelle provincie della Campania, degli Abruzzi e del Molise, si intenderà subentrato di diritto nel godimento ed esercizio di tali concessioni, con tutte le attività e gli oneri ad esse afferenti, compreso fra questi ultimi l'obbligo di corresponsione delle indennità eventualmente spettanti ai concessionari decaduti ai sensi dell'articolo 25 del ripetuto testo unico.

L'Ente autonomo Volturno e inoltre autorizzato all'esercizio di servizi di distribuzione di energia elettrica per scopi industriali e di pubblica e privata utenza nella Regione Campana ed alla costruzione ed esercizio di opere per la produzione e distribuzione di energia ricavabile da forze endogene della Regione stessa.

Il medesimo Ente, nei casi di decadenza previsti dall'articolo 55 del citato testo unico 11 dicembre 1933, modificato dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1434, da concessioni di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica nelle provincie della Campania, degli Abruzzi e del Molise, ha facoltà di subentrare nel godimento e nell'esercizio di tali concessioni, dietro semplice sua domanda da presentarsi nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della dichiarazione di decadenza, o, per le dichiarazioni già pubblicate e relative a concessioni risultanti ancora disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge medesima. Qualora l'Ente autonomo Volturno si avvalga del precedente diritto di opzione, il medesimo ente subentra di diritto nelle attività e negli oneri afferenti alla concessione, compreso tra questi ultimi l'obbligo di corresponsione delle indennità eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 25 del menzionato testo unico.

Identico.

Art. 10-bis.

*Consiglio di amministrazione
dell'Ente autonomo Volturno.*

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Volturno è composto, oltre che dai membri menzionati dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, ai quali si aggiungono altri due membri eletti dal Consiglio comunale di Napoli, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali delle provincie della Campania, o da loro rappresentanti scelti nel seno del Consiglio provinciale.

Art. 11.

Obbligatorietà delle quote di ordinazioni di lavori e forniture riservate alle industrie ed ai cantieri dell'Italia meridionale.

È convertita in obbligo delle Amministrazioni dello Stato l'autorizzazione ad esse conferita dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40, per la riserva, a favore degli stabilimenti industriali del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia, di almeno un sesto delle lavorazioni e forniture occorrenti alle Amministrazioni medesime.

Detto obbligo, le cui modalità di adempimento sono disciplinate da apposito provvedimento legislativo, e che s'intende esteso alle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della marina mercantile, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503, va osservato con riguardo ai soli stabilimenti tecnicamente organizzati per la produzione, escluse le ditte che esplicano attività prevalentemente commerciali, e con quote di ordinazioni integrative per la parte riflettente lavorazioni non eseguibili nell'Italia meridionale.

Negli allegati agli stati di previsione ed ai bilanci consuntivi dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, dei trasporti, dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile, degli interni e delle finanze dovranno inserirsi i prospetti dimostrativi del prestato adempimento a quanto disposto nel comma che precede.

Analoga documentazione, in ordine alla riserva obbligatoria, a favore dei cantieri dell'Italia meridionale, del 30 per cento delle costruzioni di naviglio mercantile, di cui all'articolo 2, penultimo comma, della legge 8 marzo 1949, n. 75, sarà fornita, mediante particolareggiate relazioni annue, dal Comitato costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima; e la detta percentuale sarà calcolata in relazione al valore degli elementi del naviglio invece che al loro tonnellaggio.

Art. 11.

Obbligatorietà delle quote di ordinazioni di lavori e forniture riservate alle industrie ed ai cantieri dell'Italia meridionale.

È convertita in obbligo delle Amministrazioni dello Stato l'autorizzazione ad esse conferita dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40, per la riserva, a favore degli stabilimenti industriali del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia, e dei circondari già appartenenti alla provincia di Caserta, di almeno un sesto delle lavorazioni e forniture occorrenti alle Amministrazioni medesime.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 12.

Estensione agli appalti delle agevolazioni fiscali del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1598 e richieste nominative di personale operaio.

Ad integrazione dei benefici fiscali concessi con l'articolo 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, la riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata e la registrazione a tassa fissa, ivi stabilite, rispettivamente, per gli acquisti di materiali da costruzioni e macchinari destinati alla riattivazione di impianti industriali nel Mezzogiorno d'Italia e per gli atti di primo trasferimento dei relativi terreni e fabbricati, sono estese agli appalti comunque riflettenti la realizzazione, entro il 31 dicembre 1960, delle iniziative industriali di cui al citato articolo 2.

Sarà inoltre consentito, nella specie, di inoltrare all'Ufficio regionale del lavoro di Napoli e sue dipendenze richieste nominative di personale operaio residente in Napoli ed in altri comuni della provincia.

Art. 13.

Agevolazioni fiscali per emissioni di obbligazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti con i quali il comune di Napoli procedesse ad emissioni di obbligazioni, gli atti con i quali, in relazione alle suddette obbligazioni, concedesse garanzie di iscrizioni o trascrizioni su propri beni patrimoniali, ovvero su beni od impianti di pubblici servizi già da esso Comune gestiti o dei quali procedesse al riscatto, nonchè la iscrizione o trascrizione di ogni relativa formalità presso la Conservatoria dei registri immobiliari sono sottoposti alle imposte, rispettivamente, di registro ed ipotecaria nella misura fissa di lire 200; e ciò per le emissioni deliberate entro il 31 dicembre 1962, e fino a concorrenza della somma complessiva di cinque miliardi.

Son salvi i diritti e compensi a favore degli uffici del registro e degli uffici dei registri im-

Art. 12.

Estensione agli appalti delle agevolazioni fiscali del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e richieste nominative di personale operaio.

Identico.

Art. 13.

Agevolazioni fiscali per emissioni di obbligazioni.

Identico.

mobiliari e gli emolumenti a favore dei conservatori di questi diritti.

È concessa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta presente e futura sugli interessi delle obbligazioni che il comune di Napoli emettesse nei limiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Aziende produttive collegate all'I.R.I. — Costituzione di un Ente autonomo per la meccanizzazione razionale delle colture agricole.

Il Consiglio dei Ministri disporrà che, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) appresti un concreto programma di riorganizzazione e integrazione di tutte le aziende industriali produttive, ad esso comunque collegate, site nel Mezzogiorno d'Italia, riservandosi a successivi decreti ministeriali le disposizioni necessarie a tradurre in atto il programma medesimo.

Sarà inoltre predisposto, nello stesso termine di mesi sei, la costituzione con sede in Napoli di uno speciale Ente autonomo per la razionale meccanizzazione delle colture agricole nell'Italia meridionale, allo scopo di promuovere una migliore utilizzazione degli impianti industriali esistenti in questo settore e di potenziarne l'ulteriore sviluppo. Le spese per la creazione ed il funzionamento di tale Ente cederanno, in parti eguali, a carico dei bilanci dei Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.

Art. 14.

Soppresso.

Art. 14-bis.

*Consorzio nazionale canapa
e Associazione produttori canapa.*

Gli impianti, le attrezzature ed i beni patrimoniali del Consorzio nazionale canapa, istituito con decreto luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, sono distintamente attribuiti ai due settori caratteristici della produzione della canapa rispettivamente nel Nord e nel Sud del territorio nazionale, che si costituiscono in gestione amministrativa autonoma. La gestione amministrativa per l'Italia meridionale avrà sede in Napoli.

La gestione economica del Consorzio nazionale canapa conserva il suo carattere unitario nel campo nazionale e nel commercio con l'estero con l'intervento di rappresentanze paritetiche dei due settori di cui si compone.

Gli impianti e i beni patrimoniali dell'Associazione produttori canapa, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura del 9 luglio 1933, sono distintamente attribuiti ai due settori caratteristici della produzione della canapa, rispettivamente nel Nord e nel Sud del territorio nazionale, che si costituiscono in gestione autonoma, per la specifica funzione collaborativa e ausiliaria che l'Associazione medesima adempie rispetto alla produzione della canapa e alla disciplina del mercato della canapa stessa.

La gestione autonoma per l'Italia meridionale avrà sede in Napoli.

Il Governo, con legge delegata ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, detterà le norme per la ripartizione patrimoniale, per la costituzione degli uffici, e per il funzionamento e la gestione sia dei settori Nord e Sud, sia del Consorzio nazionale canapa e dell'Associazione produttori canapa, considerati nella rispettiva funzione unitaria.

Art. 14-ter.

Linee elettriche per usi agricoli.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è autorizzata a costruire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole, linee per l'adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge stralcio sulla riforma agraria.

Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari od obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione della Repubblica.

Art. 15.

Credito alle aziende industriali, media e piccola industria, impianti semindustriali.

In aggiunta alle provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, delle leggi 18 aprile 1950, n. 258, e 9 maggio 1950, n. 261, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare, nei bilanci di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1959-60, l'ulteriore somma di cinque miliardi, da mettere a disposizione della Sezione del credito industriale del Banco di Napoli per anticipazioni da concedersi esclusivamente alle industrie contemplate nel decreto legislativo n. 1598, alle piccole e medie industrie di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, ed agli impianti semindustriali, di nuova creazione od ampliati, nel territorio amministrativo della provincia di Napoli.

Sono esclusi dal godimento di detti benefici gli stabilimenti dipendenti da società la cui sede centrale si trovi fuori di tale territorio.

Art. 16.

Agevolazioni fiscali per l'artigianato.

Gli artigiani e le aziende artigiane, sia di nuovo impianto, sia ricostruite od ampliate, nel territorio amministrativo del comune di Napoli e della sua provincia, godranno, per la durata di anni 10 dalla promulgazione della presente legge, della totale esenzione di ogni imposta governativa presente e futura, nonchè di tutti gli altri benefici ed agevolazioni previsti dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

I Comuni della provincia e la stessa Amministrazione provinciale adotteranno, nel termine di mesi sei dalla promulgazione della presente legge, provvedimenti atti a ridurre, nella misura minima del 50 per cento, il carico tributario attualmente imposto alle botteghe artigiane ed agli artigiani residenti nei rispettivi territori amministrativi. Degli artigiani e delle aziende artigiane, aventi diritto alle agevola-

Art. 15.

Credito alle aziende industriali, media e piccola industria, impianti semindustriali.

Identico.

Art. 16.

Agevolazioni fiscali per l'artigianato.

Gli artigiani e le aziende artigiane, sia di nuovo impianto, sia ricostruite od ampliate, entro i tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nel territorio amministrativo del comune di Napoli e della sua provincia, godranno, per la durata di anni 10, della totale esenzione di ogni imposta governativa presente e futura, nonchè di tutti gli altri benefici ed agevolazioni previsti dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

Identico.

zioni di cui sopra, la Camera di commercio di Napoli compilerà un elenco da aggiornarsi semestralmente. Detti elenchi dovranno essere approvati dalla locale Intendenza di finanza nel termine massimo di mesi sei dal giorno in cui la Camera di commercio li avrà inoltrati, e la mancata opposizione dell'Intendenza alla inclusione nell'elenco in questione di un determinato artigiano od aziende artigiane nel termine in parola, equivarrà a riconoscimento del diritto al godimento delle agevolazioni di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 17.

Credito all'artigianato e scuola artigiana.

Al fine di agevolare lo sviluppo del lavoro artigiano, sarà istituita presso il Banco di Napoli un'apposita Sezione per il credito artigiano, il cui statuto sarà presentato, a cura del Banco stesso, per l'approvazione con decreto del Ministro delle finanze, entro il termine massimo di mesi due dalla promulgazione della presente legge. L'approvazione dovrà seguire nel termine massimo di altri due mesi.

Sempre allo scopo di diffondere il lavoro artigiano, sarà istituita a Napoli — occorrendo con succursali nella provincia — una scuola artigiana, la cui organizzazione è demandata alla Camera di commercio, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente Mostra del lavoro italiano all'estero, nel cui ambito la scuola stessa dovrà istituire botteghe artigiane. Le spese per la creazione e la gestione della scuola cederanno a carico di un Consorzio da costituire tra gli enti cittadini ed in cui lo Stato interverrà per il 50 per cento. La scuola dovrà entrare in funzione entro l'ottobre 1952.

Art. 18.

Apprendistato artigiano.

Allo scopo di facilitare la formazione di nuove generazioni artigiane, le botteghe artigiane potranno assumere apprendisti non remunerati o remunerati in misura da stabilirsi mediante la libera contrattazione, indipendentemente ed in deroga da ogni contratto collet-

Art. 17.

Credito all'artigianato e scuola artigiana.

Al fine di agevolare lo sviluppo del lavoro artigiano, sarà istituita presso il Banco di Napoli un'apposita Sezione per il credito artigiano, il cui statuto sarà presentato, a cura del Banco stesso, al Ministro delle finanze per l'approvazione con suo decreto, entro il termine massimo di mesi due dalla pubblicazione della presente legge. L'approvazione dovrà seguire nel termine massimo di altri due mesi.

Sempre allo scopo di diffondere il lavoro artigiano, sarà istituita a Napoli — occorrendo con succursali nella provincia — una scuola artigiana, la cui organizzazione è demandata alla Camera di commercio, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente Mostra del lavoro italiano all'estero, nel cui ambito la scuola stessa dovrà istituire botteghe artigiane. Le spese per la creazione e la gestione della scuola saranno a carico di un Consorzio da costituire tra gli enti cittadini ed in cui lo Stato interverrà per il 50 per cento. La scuola dovrà entrare in funzione entro l'ottobre 1952.

Art. 18.

Soppresso.

tivo in vigore. L'apprendista, che non dovrà avere meno di quattordici e più di venti anni di età, non potrà tuttavia restar in tale stato per una durata di servizio eccedente i due anni. Per gli apprendisti non è dovuto alcun contributo alle Assicurazioni sociali, a qualsiasi titolo ed in alcuna misura. L'assicurazione dell'apprendista contro gli infortuni sul lavoro sarà tuttavia obbligatoria. All'apprendista non saranno corrisposti assegni familiari, indennità di contingenza, di carovita o simili. In caso di liquidazione egli avrà diritto ad una indennità pari ad un mese di remunerazione per ogni anno di servizio e a tanti dodicesimi di detta remunerazione quanti saranno stati i mesi di effettivo servizio prestato.

Art. 19.

Risorse idrotermali e climatiche di Napoli e provincia.

A cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri dell'industria, dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti, e sentita la Camera di commercio di Napoli, sarà promossa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un Ente autonomo con sede in Napoli e con personalità giuridica a tutti gli effetti, per il coordinamento e lo sviluppo delle attività industriali, alberghiere e turistiche, comunque collegate alla utilizzazione delle risorse idrotermali e climatiche di Napoli e provincia. Lo statuto di detto Ente sarà approvato con decreto del Capo dello Stato.

Art. 20.

Provvedimenti per la graduale sistemazione della finanza del Comune.

Al graduale risanamento della finanza del comune di Napoli sono preordinate le seguenti provvidenze, con effetto dall'esercizio finanziario 1950-51 incluso, e per la durata di un decennio:

a) devoluzione, a favore di detto Comune, del 30 per cento delle riscossioni per imposta generale sull'entrata, conseguita nel territorio amministrativo di Napoli;

Art. 19.

Risorse idrotermali e climatiche di Napoli e provincia.

A cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri dell'industria, dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti, e sentita la Camera di commercio di Napoli, sarà promossa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un Ente autonomo con sede in Napoli e con personalità giuridica a tutti gli effetti, per il coordinamento e lo sviluppo della attività industriali, alberghiere e turistiche, comunque collegate alla utilizzazione delle risorse idriche, idrotermali e climatiche di Napoli e provincia. Lo statuto di detto Ente sarà approvato con decreto del Capo dello Stato.

Art. 20.

Provvedimenti per la graduale sistemazione della finanza del Comune.

Identico.

a) *identico;*

b) sua compartecipazione, nella misura del 10 per cento ed in relazione agli introiti effettuati nel cennato territorio amministrativo, ai proventi della vendita di generi di monopolio, della tassa di circolazione, del lotto e lotterie varie (ivi comprese le percentuali riservate allo Stato dal C.O.N.I.) e delle tasse gravanti sulla vendita delle bevande a base di caffè;

c) applicazione dell'imposta di consumo agli apparecchi di consumo del « liquigas » e del « pibigas », con aliquote e modalità da determinarsi dal Ministero delle finanze, ed aumento, in misura non inferiore al 20 per cento del carico attuale, dell'imposta di consumo sul gas e sull'energia elettrica;

d) aumento, entro il limite massimo del quintuplo, della compartecipazione del comune di Napoli al provento delle tasse gravanti sull'esercizio di pubblici spettacoli;

e) accollo allo Stato delle spese per la sicurezza pubblica, per la giustizia, per la pubblica istruzione, per la pubblica beneficenza, per il servizio della leva militare, per la revisione delle liste elettorali e per le elezioni regionali ed amministrative.

Art. 21.

Parziale estinzione del debito verso lo Stato. Quote di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

A compenso dei maggiori oneri a carattere continuativo ed obbligatorio, da sostenersi dal comune di Napoli, il credito dello Stato verso il Comune medesimo, dipendente dalle anticipazioni fattegli nel primo semestre del 1949, è dichiarato estinto alla data del 10 luglio 1950 fino alla concorrenza di un miliardo e mezzo. Inoltre, lo Stato assume a proprio carico, a decorrere dalla stessa data, il pagamento del 50 per cento delle quote di ammortamento dei mutui contratti dal ripetuto Comune con la Cassa depositi e prestiti per il complessivo ammontare risultante dall'elenco allegato C) della presente legge.

Sono autorizzate le variazioni e le nuove iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro per l'ammortizzo delle quote di cui al comma che precede.

b) *identico*;

Soppresso.

c) *identico*;

d) *identico*.

Art. 21.

Parziale estinzione del debito verso lo Stato. Quote di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Identico.

Art. 22.

Lavori ed espropriazioni.

Tutte le opere, comunque previste dalla presente legge, sono dichiarate agli effetti delle eventuali espropriazioni, e per il periodo di anni dieci dall'entrata in vigore della legge stessa, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, salvo agli interessati il diritto di produrre opposizione soltanto contro i relativi piani particolareggiati, nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolatrici della materia.

Art. 22.

Lavori ed espropriazioni.

Identico.

Le indennità dovute agli espropriati saranno stabilite a norma dell'articolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 23.

Onere finanziario.

a) All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1951-52, nel limite complessivo di 20 miliardi, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

b) Per i successivi esercizi finanziari si provvederà mediante stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, da effettuare anche con il ricavato del Prestito nazionale di solidarietà (Buoni del tesoro novennali a premio, con scadenza 1° gennaio 1961).

c) La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale provvederà alle opere necessarie e rientranti negli scopi per i quali è stata istituita.

ALLEGATO A.

DANNI DI GUERRA

Scuole	L.	763.119.000
Strade e fogne	»	2.676.000.000
Ospedale « Cotugno »	»	26.000.000
Mercato ittico	»	300.000.000
Mercatino Foria	»	6.000.000
Mercato agricolo	»	400.000.000
Macello	»	244.000.000
Mendiccomio	»	10.000.000
Volturno	»	283.000.000
Riparazioni immobili comunali ad usi diversi	»	334.500.000
Porto	»	500.000.000
Azienda tramviaria	»	2.250.000.000
Mostra del lavoro italiano all'estero	»	1.141.000.000
Ferrovie	»	1.500.000.000
Aeroporto	»	600.000.000
Impianti sportivi	»	1.385.000.000
Canile	»	5.000.000
Opere d'arte e monumenti	»	2.985.000.000
		<hr/>
Totale	L.	15.408.619.000
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO B.

PIANO ORGANICO DI OPERE PRODUTTIVE

Edifici scolastici (di competenza comunale)	L.	6.666.000.000
Edifici universitari	»	2.000.000.000
Strade (di competenza comunale)	»	5.424.000.000
Fogne	»	7.070.000.000
Ospedali	»	10.360.000.000
Acquedotto	»	18.000.000.000
Nuovo macello e Mercato boario	»	1.000.000.000
Case senza tetto	»	4.000.000.000
Ente Autonomo Volturno	»	3.240.000.000
Mercati rionali	»	300.000.000
Frigoriferi nell'attuale mercato ortofrutticolo	»	800.000.000
Edilizia sovvenzionata (contributi 120.000.000 per 10 anni)	»	1.200.000.000
Contributi d'incoraggiamento all'edilizia privata	»	1.000.000.000
Cimiteri	»	900.000.000
Zona industriale	»	6.500.000.000
Ferrovie	»	5.600.000.000
Azienda tramviaria	»	1.000.000.000
Mostra del lavoro italiano all'estero—Ente Flegreo	»	2.000.000.000
Aeroporto	»	1.000.000.000
Impianti sportivi	»	1.150.000.000
Porto e zona franca	»	14.000.000.000
Palazzo giustizia	»	2.500.000.000
Caserma pompieri (di competenza amministr. provinciale)	»	1.200.000.000
Istituto nautico (di competenza amministr. provinciale)	»	280.000.000
Tubercolosario (di competenza amministrazione provinciale)	»	1.200.000.000
Istituto tecnico e 2° Liceo scientifico (di competenza amministrazione provinciale)	»	250.000.000
Completamento Ospedale psichiatrico (di competenza amministrazione provinciale)	»	500.000.000
Istituto per ricovero ciechi e sordomuti (di competenza amministrazione provinciale)	»	450.000.000
Ospedale post-sanatoriale (di competenza amministrazione provinciale)	»	500.000.000
Strade provinciali interessanti il turismo (di competenza amministrazione provinciale)	»	1.300.000.000
Strade provinciali interessanti scambi con le borgate agricole (di competenza amministrazione provinciale)	»	1.200.000.000
Totale	L.	102.390.000.000

PROSPETTO DEI DEBITI PUBBLICI, MUTUI ED ALTRI DEBITI CONTRATTI

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
PRESTITI PUBBLICI					
1	Debito Unificato 5 per cento garantito dallo Stato	1881	1979	86.953.310—	66.700.010—
2	Buoni speciali (senza interessi).	1881	1979	11.110.500—	3.254.550—
MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
3	Primo prestito scolastico all'1,50 per cento.	1914	1963	66.600—	22.668,38
4	Secondo prestito scolastico con interessi a carico dello Stato.	1914	1963	352.900—	91.754—
5	Mutuo per costruzione edificio scolastico Piazza Mario Pagano senza interessi	1922	1971	328.600—	138.012—
6	Concorso spese di costruzione della Scuola di tessitura senza in- teressi	1918	1952	200.000—	12.159,03
7	Mutuo edificio scolastico a Galleria Posillipo senza interessi.	1921	1955	2.000.000—	285.714,40
8	Mutui per lavori stradali senza interessi.	1921	1955	10.591.000—	1.513.000—
9	Mutuo per la costruzione di edificio scolastico in Via Mario Pa- gano	1924	1973	871.300—	400.798—
10	Mutuo per l'edificio scolastico in via Luca Giordano	1925	1974	674.000—	323.520—
11	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per i lavori della zona aperta al 3,50 per cento.	1926	1975	6.752.056—	4.855.276,75
12	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'edificio scolastico a Piazza Carlo III senza interessi.	1926	1975	1.253.700—	626.850—
13	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'edificio scolastico a Piazza Nazionale senza interessi.	1926	1975	863.878—	431.931,91
14	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la nuova sede dello Istituto azionale Industrie tessili senza interessi	1926	1975	259.700—	129.850—
15	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'edificio scolastico Giacomo Leopardi a Fuorigrotta senza interessi.	1926	1975	899.300—	449.650—
<i>A riportare . . .</i>				123.176.844—	79.235.744,47

ALLEGATO C.

DAL COMUNE DI NAPOLI E DELLE DELEGAZIONI SULLA SOVRIMPOSTA

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	<i>Annotazioni</i>
3.321.475 —	1.059.100 —	4.380.575 —	—	23,29	
—	112.250 —	112.250 —	—	70,71	
—	1.743,72	1.743,72	1.743,72	65,97	
—	6.942,30	6.942,30	6.942,30	74 —	
—	6.464,28	6.464,28	6.464,28	58 —	
—	5.979,90	5.979,90	5.979,90	93,93	
—	56.206,20	56.206,20	56.205,20	85,72	
—	297.639,30	297.639,30	297.639,30	85,72	
—	17.140,20	17.140,20	17.140,20	54 —	
—	13.259,10	13.259,10	13.259,10	52 —	
164.779,12	117.902,78	282.681,90	282.681,90	28,10	
—	24.663 —	24.663 —	24.663 —	50 —	
—	16.994,40	16.994,40	16.994,40	50,01	
—	5.109 —	5.109 —	5.109 —	50 —	
—	17.691 —	17.691 —	17.691 —	50 —	
13.486.254,12	1.759.085,18	5.245.339,30	752.514,30		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto</i>	123.176.844 —	79.235.744,47
16	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per opere stradali al 3 per cento.	1927	1976	11.587.000 —	8.012.143,17
17	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per pavimentazione stradale	1927	1976	7.680.400 —	5.445.269,41
18	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un terzo piano sull'edificio in Piazza M. Pagano dal 1º gennaio 1935 al 4,50 per cento (contributo diretto dello Stato alla Cassa depositi e prestiti, commisurato al 4 per cento sugli interessi).	1929	1978	610.000 —	313.767,99
19	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per opere di allacciamento delle sorgenti Pelosi al 2 per cento.	1926	1975	3.600.000 —	2.341.952,33
20	Mutui degli ex Comuni aggregati non trasformati.	—	—	1.398.900 —	426.474,11
21	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti derivate dalla trasformazione di altri al 4,50 per cento:				
	Originario L. 136.649.330,08				
	nell'interesse del Comune. 126.236.238,06	1937	1986	126.236.238,06	112.853.429,46
	nell'interesse della gestione autofilotraviaria 10.413.092,02	1937	1986	10.413.092,02	9.308.675,15
22	1º mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la sistemazione finanziaria del Comune al 4,65 per cento.	1938	1987	150.000.000 —	136.117.939,53
23	2º mutuo con la Cassa depositi e prestiti al 4,65 per cento L. 50.000.000 —				
	per la sistemazione finanziaria del Comune. L. 30.000.000 —	1939	1988	30.000.000 —	27.500.099,88
	nell'interesse della gestione autofilotraviaria 20.000.000 —	1939	1988	20.000.000 —	18.333.399,93
	<i>A riportare</i>	484.702.474,08	399.888.895,43

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
3.486.254,12	1.759.085,18	5.245.339,30	752.514,30	—	
245.121,75	194.547,45	439.669,20	439.669,20	31,29	
162.478,14	128.955,06	291.433,20	291.433,20	29,11	
5.084,15	7.882,45	12.966,60	12.966,60	48,57	
45.508,47	62.862,23	108.370,80	108.370,80	34,95	
1.716,60	32.468,46	34.185,06	34.185,06	69,52	
4.959.100,86	1.309.684,54	6.268.785,40	5.868.785,40	10,61	La differenza in lire 400.000 viene corrisposta alla Cassa depositi e prestiti direttamente dallo Stato devolvendosi il contributo di beneficenza; le corrispondenti lire 400.000 stanziare, vanno introitate all'articolo proprio. Concorso annuo dello Stato di lire 200.000 sul mutuo di lire 12.000.000. Delegazione sull'imposta di consumo per le lire 517.226,70.
409.192,25	108.034,45	517.226,70	—		
6.329.484,21	1.446.849,18	7.776.333,39	2.691.000 —	9,26	Per la rimanenza in lire 5.085.333,39 la delegazione è sull'imposta consumo.
1.278.754,65	276.512,03	1.555.266,68	—	8,34	Delegazione sull'imposta consumo.
852.503,10	184.341,35	1.036.844,45	—		
17.775.198,30	5.511.222,48	23.286.420,78	10.198.924,56		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto</i>	484.702.474,08	399.888.895,43
24	3º mutuo con la Cassa depositi e prestiti al 4,65 per cento. L. 50.000.000 per la sistemazione finanziaria del Comune. 27.207.000 nell'interesse della gestione autofiltramviaria. 22.793.000	1941	1990	27.207.000 — 22.793.000 —	25.408.445,20 21.286.238,75
25	4º mutuo con la Cassa depositi e prestiti al 4,65 per cento per la sistemazione finanziaria del Comune.	1942	1991	50.000.000 —	47.096.794,32
26	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione del bi- lancio 1946 al 5,80 per cento.	1948	1982	22.000.000 —	21.332.853,08
27	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti al 5,80 per cento nello interesse della gestione autofiltramviaria.	1948	1982	26.000.000 —	25.211.553,64
28	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione del bi- lancio 1946 al 5,80 per cento.	1948	1982	40.000.000 —	38.809.988 —
29	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per parziale integrazione del bilancio 1947 al 5,80 per cento.	1948	1982	400.000.000 —	388.099.880 —
30	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per parziale integrazione del bilancio 1947 al 5,80 per cento.	1948	1982	326.050.000 —	316.349.914,69
31	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per ripiano di spese straor- dinarie, al 5,80 per cento.	1948	1982	157.000.000 —	152.334.202,90
32	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione suppletiva del bilancio 1947 al 5,80 per cento.	1948	1982	102.310.000 —	99.266.246,82
33	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione supple- tiva del bilancio 1947 al 5,80 per cento.	1949	1983	259.200.000 —	254.205.353,38
34	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per integrazione suppletiva del bilancio 1947, al 5,80 per cento.	1949	1983	200.000.000 —	196.146.106 —
35	Mutuo, con la Cassa depositi e prestiti per integrazione par- ziale del bilancio 1948, al 5,80 per cento.	1949	1983	647.000.000 —	634.532.652,90
36	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per costruzione di case popolari per i dipendenti comunali al 5,80 per cento.	1949	1983	20.000.000 —	19.281.230,20
	<i>A riportare</i>	2.784.262.474,08	2.639.250.355,31

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
17.775.198,30	5.511.222,48	23.286.420,78	10.198.924,56		
1.181.492,70	228.978,66	1.410.471,36	—	} 6,62	Delegazione sull'imposta consumo.
989.810,10	191.829,67	1.181.639,77	—		
2.190.000,93	402.110,20	2.592.111,13	—	5,81	Delegazione sull'imposta consumo.
1.203.068,76	243.951,84	1.447.020,60	—	3,04	Delegazione sull'imposta consumo.
1.421.808,78	288.306,72	1.710.115,50	—	3,04	Delegazione sull'imposta consumo.
2.187.398,10	443.548,80	2.630.946,90	—	2,98	Delegazione sull'imposta consumo.
21.873.980,10	4.435.488 —	26.309.468,10	—	2,98	Delegazione sull'imposta consumo.
17.830.027,95	3.615.477,15	21.445.505,10	—	2,98	Delegazione sull'imposta consumo.
8.585.537,16	1.740.929,04	10.326.466,20	10.000.000 —	2,97	Delegazione sull'imposta consumo per le rimanenti lire 326.466,20.
5.594.817,26	1.134.486,94	6.729.304,20	—	2,98	Delegazione sull'imposta consumo.
14.331.904,17	2.716.631,13	17.048.535,30	—	1,93	Delegazione sull'imposta consumo.
11.058.568,20	2.096.166 —	13.154.734,20	—	1,93	
35.774.467,60	6.781.097 —	42.555.564,60	—	1,93	
520.014,60	209.616,60	729.631,20	729.631,20	3,59	
142.518.094,71	30.039.840,23	172.557.934,94	20.928.555,76		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto . . .</i>	2.784.262.474,08	2.639.250.355,31
37	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti a parziale integrazione del bilancio 1948, al 5,80 per cento.	1949	1983	500.000.000 —	490.365.265 —
38	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti ad integrazione del bilancio 1948 al 5,80 per cento.	1950	1984	500.685.000 —	495.996.986,20
39	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti ad integrazione del bilancio 1949 al 5,80 per cento.	1950	1984	1.992.300.000 —	1.973.645.696,60
40	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti ad integrazione supple- tiva del bilancio 1949, al 5,80 per cento.	1951	1985	169.500.000 —	169.500.000 —
41	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per dimissioni di passi- vità al 5,80 per cento.	1951	1985	500.000.000 —	500.000.000 —
42	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti a parziale ripiano <i>deficit</i> bilancio 1950 al 5,80 per cento	1951	1985	1.000.000.000 —	1.000.000.000 —
43	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti a parziale ripiano <i>deficit</i> bilancio 1950 al 5,80 per cento.	1951	1985	1.000.000.000 —	1.000.000.000 —
44	Mutuo unificato col Banco di Napoli 4,50 per cento originario L. 212.844.504,26 nell'interesse del Comune. 207.246.829,28 nell'interesse della gestione autofilotramvia- ria: a) mutuo origina o di lire 3.000.000. . . 2.365.552,52 b) mutuo originar o di lire 4.000.000. . . 3.232.112,46	1937	1986	207.246.829,28	185.266.143,50
45	Mutuo unificato con l'Istituto nazionale di previdenza sociale per riscatto del debito vitalizio al 4,25 per cento.	1937	1986	14.787.407,55	13.119.828,89
46	Mutuo unificato con l'Istituto nazionale di previdenza sociale al 4,50 per cento: originario. L. 10.457.566,31 a) nell'interesse del Comune (derivante dal mutuo di lire 1.400.000). 593.126,25	1937	1986	593.126,25	530.218,60
	<i>A riportare . . .</i>	8.674.972.502,14	8.472.678.481,40

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
142.518.094,71	30.039.840,23	172.557.934,94	20.928.555,76		
27.646.420,20	5.240.415 —	32.886.835,20	—	1,93	Delegazione sull'imposta consumo.
27.971.969,30	4.959.920,80	32.931.890,10	1.800.000 —	0,94	Delegazione sull'imposta consumo per le rimanenti lire 31.131.890,10.
111.304.621,78	19.736.261,72	131.040.883,50	—	0,93	Delegazione sull'imposta consumo.
9.561.574,80	1.587.062,40	11.148.637,20	4.240.000 —	—	Delegazione sull'imposta consumo per le rimanenti lire 6.908.637,20.
28.205.675,20	4.681.160 —	32.886.835,20	—	—	Delegazione sull'imposta consumo.
56.411.350,40	9.362.320 —	65.773.670,40	—	—	Delegazione sull'imposta consum .
56.411.350,40	9.362.320 —	65.773.670,40	—	—	Delegazione sull'imposta consumo.
8.145.579,09	2.150.158,90	10.295.737,99	7.505.065,02		Delegazione sull'imposta consumo per la rimanenza in lire 3.068.757,78.
92.975,10	24.542,30	117.517,40	—	10,61	Concorso dello Stato del 2 per cento sugli interessi del mutuo di lire 2.183.600 compreso nella unificazione in lire 11.546,80.
127.034,57	33.532,84	160.567,41	—		
545.098,07	160.484,53	705.582,60	—	11,36	Delegazione sull'imposta consumo.
23.230,46	6.153,60	29.384,06	29.384,06	10,60	
468.964.974,08	87.344.172,32	556.309.146,40	34.503.004,84		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto</i>	8.674.972.502,14	8.472.678.481,40
	<i>b) nell'interesse della gestione autofilotraviaria (derivante dal mutuo lire 12.000.000). L. 9.864.440,06</i>	1937	1986	9.864.440,06	8.818.213,23
47	Mutuo con l'Istituto nazionale di previdenza sociale per lavori e forniture di carattere straordinario al 5 per cento nell'interesse della gestione autofilotraviaria.	1936	1955	20.000.000 —	6.948.177,13
48	Mutuo con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per le opere dell'acquedotto del Serino al 4,50 per cento.	1937	1986	11.715.967,80	10.473.149,98
49	Mutuo con l'Istituto nazionale delle Assicurazioni per il riscatto pensioni al 5,25 per cento.	1937	1978	65.475.254,79	56.427.972,75
50	Nuovo mutuo con l'Istituto nazionale delle Assicurazioni per il riscatto delle pensioni in atto al 5,50 per cento.	1937	1986	66.009.934,65	60.569.676,36
51	Mutuo col Consorzio reddito opere pubbliche al 6 per cento nell'interesse della gestione autofilotraviaria.	1-6-'942	30-6-'977	60.000.000 —	54.241.801,34
52	Mutuo col Banco di Napoli al 5,50 per cento di: L. 30.000.000 — nell'interesse del Comune. 13.044.331 — nell'interesse gestione autofilotraviaria. 16.955.669 —				
		1943	1962	13.044.331 —	9.407.464,65
		1943	1962	16.955.669 —	12.228.289,56
53	Mutuo col Banco di Sicilia al 6,50 per cento per l'integrazione del bilancio 1946.	1947	1981	387.000.000 —	373.249.192,43
54	Mutuo col Consorzio di credito opere pubbliche al 6,50 per cento. Debito nascente dal mancato pagamento delle semestralità del mutuo di 60 milioni dal 31 dicembre 1943 al 31 dicembre 1945.	1-7-'949	30-6-'989	12.711.280 —	12.554.228,17
	<i>A riportare</i>	9.337.749.379,44	9.077.596.547 —

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
468.964.974,08	87.344.172,32	556.309.146,40	34.503.004,84		
387.709,56	102.342,28	490.051,84	490.051,84	10,60	
311.029,05	1.257.442,95	1.568.472 —	—	65,26	Delegazione sull'imposta consumo.
459.898,29	121.561,41	581.459,70	581.459,70	10,61	
2.879.172,21	928.659,69	3.807.831,90	3.807.831,90	13,82	
3.240.336,24	567.315,75	3.807.651,99	2.000.000 —	8,25	Per la rimanenza in lire 1.807.651,99 la delegazione è sull'imposta di consumo.
3.254.508,08	883.923,52	4.138.431,60	—	9,60	Delegazione sull'imposta consumo (pagabile a semestre posticipato).
493.204,95	574.130,31	1.067.335,26	—	} 27,89	Delegazione sull'imposta consumo.
639.331,74	748.043,64	1.387.375,38	—		
24.261.197,50	4.013.898,50	28.275.096 —	—	3,56	Delegazione sull'imposta consumo.
816.024,83	112.689,17	928.714 —	—	1,23	Delegazione sull'imposta consumo (pagabile a semestre posticipato il 22 giugno e il 22 dicembre).
505.707.386,53	96.854.179,54	602.361.566,07	41.382.348,28		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
	<i>Riporto</i>			9.337.749.379,44	9.077.596.547,--
55	Mutuo con la Banca nazionale del lavoro per acquisto di suoli per la costruzione dello Stadio a Fuorigrotta (contributo del C.O.N.I. del 4 per cento sugli interessi).	1951	1960	73.000.000—	73.000.000—
56	Debito verso il Tesoro dello Stato nascente dal mancato pagamento di tre rate di ammortamento della somma dovuta per unificazione debiti all'1 per cento.	—	—	13.360.333,35	4.453.444,45
57	Somma dovuta al Tesoro dello Stato per unificazione debiti all'uno per cento.	1938	1986	174.557.738,29	134.082.108,27
58	Contributo nella spesa per opere marittime ordinarie e straordinarie eseguite nel porto di Napoli durante gli esercizi dal 1932-33 al 1935-36 e senza interessi (articolo 9 legge 14 luglio 1907, n. 542).	1942	1961	6.296.875,08	3.463.270,90
59	Contributo nella spesa per opere marittime ordinarie e straordinarie nel porto di Napoli per gli esercizi 1936-37 e 1937-38	1943	1962	3.591.001,02	2.154.564—
60	Contributo nella spesa per opere marittime ordinarie e straordinarie nel porto di Napoli per gli esercizi 1936-39.	1945	1964	1.562.357,69	1.093.624—
	TOTALE			9.610.117.684,87	9.295.843.558,62

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
505.707.386,53	96.654.179,54	602.361.566,07	41.382.348,28		
5.840.000 —	—	5.840.000 —	—	—	Deliberazioni. Per gli anni 1951-52 solo interessi pagabili al 31 dicembre.
—	4.453.444,45	4.453.444,45	—	—	
1.340.821,08	3.112.623,37	4.453.444,45	—	23,19	Delegazioni sui tributi diretti.
—	314.841,90	314.841,90	—	45,02	Delegazioni sui tributi diretti.
—	179.547 —	179.547 —	—	40,01	Delegazioni sui tributi diretti.
—	78.116 —	78.116 —	—	30,01	Delegazioni sui tributi diretti.
512.888.207,61	104.792.752,26	617.680.959,87	41.382.348,28		

N.º Ord.	INDICAZIONI	PERIODO dell'ammorta- mento		AMMONTARE originario del debito	RIMANENZA al 1º gennaio 1951
		Principio	Fine		
MUTUI ISCRITTI A PARTITE DI GIRO					
<i>Mutui dell'Ente Volturno con la Cassa depositi e prestiti garantiti dal Comune.</i>					
1	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti contratto dall'Ente Volturno 2,50 per cento per i primi 10 anni ed al 3,50 per cento per gli anni successivi. Decreto 28 ottobre 1910.	1911	1960	1.500.000—	583.125,57
2	Mutuo come sopra (Decreto 28 aprile 1912).	1913	1962	2.023.200—	915.513,65
3	» » » (» 20 marzo 1913).	1914	1963	5.554.400—	2.709.764,46
4	» » » (» 25 giugno 1914).	1915	1964	1.542.300—	788.698,79
5	» » » (» 5 luglio 1915).	1916	1965	2.160.500—	1.165.220,35
6	» » » (» 14 maggio 1916).	1917	1966	819.500—	464.111,29
7	» » » (» 11 febbraio 1917).	1918	1967	1.956.700—	1.159.201,98
8	» » » (» 3 aprile 1919).	1921	1970	2.151.700—	1.432.017,36
9	» » » (» 25 settembre 1921).	1923	1972	516.600—	375.477,42
MUTUO DELL'ASILO VITTORIO EMANUELE III GARANTITO DAL COMUNE					
10	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'Asilo Vittorio Emanuele III per la Colonia Marina ad Arco Felice garantito dal Comune (decreto 8 aprile 1927) al 2,50 per cento).	1929	1978	800.000—	648.355,45
MUTUO DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI GARANTITO DAL COMUNE					
11	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti nell'interesse Istituto autonomo Case popolari provincia di Napoli 5,80 per cento (concess. Stato 3 per cento interessi).	1950	1984	450.000.000—	445.786.560—
12	Mutuo con la Cassa depositi e prestiti nell'interesse Istituto autonomo Case popolari provincia di Napoli (concess. Stato 3 per cento interessi).	1951	1985	500.000.000—	500.000.000—
TOTALE L.		969.025.000—	956.028.046,32

Segue ALLEGATO C.

INTERESSI	QUOTA ammortamento	ANNUALITÀ complessiva	DELEGAZIONI rilasciate a garanzia sulla sovrimposta	Percentuale pagata	Annotazioni
19.436,19	49.795,11	69.231,30	69.231,30		
30.681,23	62.697,97	93.379,20	93.379,20		
90.053,12	166.310,38	256.363,50	256.363,50		
26.566,36	54.617,28	71.183,64	71.183,64		
39.328,53	60.387,63	99.716,16	99.716,16		
15.692,28	22.131,06	37.823,34	37.823,34		
39.255,04	51.054,86	90.309,90	90.309,90		
48.672,26	50.637,64	99.309,90	99.309,90		
12.749,19	11.013,21	23.762,40	23.762,40		
7.781,10	12.012 —	19.793,10	19.793,10		
11.958.882,10	4.457.821,50	16.416.703,60	—	—	Delegazioni sull'imposta consumo.
13.559.181,50	4.681.600 —	18.240.781,50	—	—	Delegazioni sull'imposta consumo.
25.848.278,90	9.670.078,64	35.518.357,54	42.243.220,72	—	Sovrimposta delegata pel 1951.